

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 1952

(128ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi » (N. 2327) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BERTONE, *relatore* . . . . . Pag. 1344

« Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali » (N. 2209-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* . . . . . 1345

« Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi » (N. 2351) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PONTREMOLI, *relatore* . . . . . 1346, 1347

« Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre associazioni in categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra » (N. 2362):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1350  
VARALDO, *relatore* . . . . . 1350

« Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (N. 2428) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BERTONE, *relatore* . . . . . 1351  
MOTT . . . . . 1351

« Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (N. 2421) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 1351  
COSATTINI . . . . . 1352

« Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907 » (N. 2352) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 1352

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Marconcini, Mott, Paratore, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Raddaccio, Tomè, Valmarana e Varaldo

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi** » (N. 2327) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bertone.

BERTONE, *relatore*. Il presente disegno di legge, proposto dal Ministro del tesoro e già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di rendere più facili e spedite le operazioni di incasso dei capitali e degli interessi di titoli di debito pubblico tanto al portatore quanto nominativi.

Secondo le norme in vigore, per ogni rimborso occorre la firma dell'Ente che presenta il titolo sul titolo stesso, e sulle cedole. Data la grandissima quantità di titoli che vengono presentati alla riscossione, la apposizione della firma sul titolo, e poi ancora sull'elenco da allegarsi ai titoli stessi, contenente le indicazioni di essi, importa grave lavoro e perdita di tempo.

Il disegno di legge propone che, anziché la firma, basti la apposizione del timbro a inchiostro indelebile dell'Ente presentatore sul titolo e che viceversa timbro e firma del legale rappresentante dell'Ente sieno apposti sull'elenco di controllo dei titoli presentati.

A tale fine tendono gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge, al quale non si può negare piena approvazione, perchè porterà indubbio giovamento alle operazioni di rimborso o di pagamento dei titoli e delle cedole, mentre non darà luogo a inconvenienti per l'Amministrazione, in quanto l'elenco che accompagna i titoli o le cedole, firmato dal responsabile rappresentante dell'Ente, e controllato dall'ufficio pagatore, costituisce piena garanzia della regolarità delle operazioni.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza può essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.

I titoli presentati devono però essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'Azienda, Ente o Istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

(È approvato).

## Art. 2.

Le modalità stabilite dell'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

(È approvato).

## Art. 3.

Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle Aziende di credito e degli Istituti considerati nell'articolo 1, è consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'Ente o Ufficio presentatore e firmati come al 2° comma dello stesso articolo 1, contenenti l'indicazione della quantità e dell'im-

porto delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle Aziende di credito e degli Istituti considerati nel precedente articolo 1, nonchè degli Enti e Corpi morali in genere, è consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'Ente o Ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'articolo 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonchè l'espressa dichiarazione che l'Ente o Ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

(È approvato).

#### Art. 5.

Prima di dar corso ai pagamenti, le Sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalità prescritte dalla presente legge.

Gli Enti e Uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali** » (N. 2209-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali ». Questo disegno di legge torna al nostro esame perchè è stato modificato dalla Camera dei deputati che ha approvato la soppressione dell'articolo 3 che era stato introdotto e approvato dal Senato. Do comunque la parola al relatore senatore Varaldo, perchè riferisca ai colleghi.

VARALDO, *relatore*. Con questo disegno di legge si è inteso favorire le operazioni di debito pubblico permettendo la consegna dei titoli di debito pubblico per mezzo degli Uffici postali oltre che delle Tesorerie provinciali, qualora l'interessato lo chieda e quando la somma non superi complessivamente le 100 mila lire. Il primo disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati contemplava un diritto a favore degli Uffici postali da pagarsi da parte degli interessati, diritto che però la Camera non approvò sopprimendo l'articolo 3 del disegno di legge che appunto di quel diritto trattava. Venuto il disegno di legge al nostro esame, noi abbiamo ripristinato l'articolo 3, riducendo però il diritto dovuto dagli interessati all'Amministrazione postale rispetto a quello fissato nel testo del Governo, ma la Camera ha nuovamente soppresso questo articolo 3, ed io credo che non ci resti che approvare ormai la soppressione introdotta dalla Camera, perchè la legge possa avere il suo corso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione. Come i colleghi sanno, trattandosi di un disegno di legge già da noi approvato ed emendato dalla Camera, a termini del Regolamento verrà messo ai voti soltanto l'emendamento in introdotto dalla Camera, che in questo caso riguarda la soppressione dell'intero articolo 3. Do lettura dell'articolo 3:

## Art. 3.

Per il servizio di cui al precedente articolo 2 è dovuto dagli interessati all'Amministrazione postale un diritto nella misura del 2 e mezzo per mille del capitale nominale con un minimo di lire 15.

Chi approva la soppressione di questo articolo 3 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge resta pertanto definitivamente approvato nel testo emendato dalla Camera.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi** »  
(N. 2351) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'erario di taluni di essi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pontremoli.

PONTREMOLI, *relatore*. La « legge di guerra e di neutralità » approvata con decreto 8 luglio 1938, n. 1415, recava provvedimenti diversi nei confronti dei beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Tali disposizioni furono poi revocate con decreto-legge 1º febbraio 1945, n. 36, integrato dal successivo decreto 26 marzo 1946, n. 140, e furono invece convalidati dall'Amministrazione italiana tutti i provvedimenti di blocco predisposti dalle Autorità alleate, durante il periodo di occupazione, nei confronti di conti, depositi bancari e postali, cassette di sicurezza, titoli di credito, di pertinenza di persone ed Enti indicati nelle relative ordinanze, con decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 58. Nel decreto stesso si dava facoltà al Ministero

del dettare le norme in base alle quali doveva essere disciplinata la procedura di sblocco.

Di tale facoltà il Ministro si era valso sino ad oggi soltanto attraverso disposizioni di carattere interno, dirette agli uffici dipendenti, senza, però, che fosse formulata, in proposito, una regolamentazione organica.

A questo si provvede col disegno di legge in esame, fissando un termine per la presentazione delle domande di sblocco, onde sia possibile chiudere tale posizione. Tra le attività bloccate vi sono titoli caduti in prescrizione, in quanto non sono state avanzate domande di sblocco in tempo utile, nonostante la sospensiva del termine di prescrizione portata dal regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, che ne prorogava la scadenza al 31 dicembre 1944, e quella successiva di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392, che ne prorogava ancora la scadenza sino a sei mesi dopo la cessazione dello Stato di guerra, cioè sino al 15 ottobre 1946, essendosi con decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, determinata al 15 aprile 1946 la data di cessazione dello stato di guerra.

Il disegno di legge oggi al nostro esame non mi pare offra ragione a sostanziali modifiche. Soltanto sarebbe stata opportuna una semplificazione nell'applicazione della norma portata dall'articolo 4, primo comma, in correlazione all'articolo 10, secondo comma.

L'articolo 4 stabilisce che gli istituti ed aziende di credito e gli uffici postali hanno l'obbligo di versare in un conto speciale del Tesoro, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, i fondi relativi ai depositi bancari e postali, ed ai titoli di credito, di qualsiasi specie: quindi, anche l'importo dei titoli caduti in prescrizione.

L'articolo 10 determina che le somme relative a questi ultimi saranno avocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli istituti ed aziende di credito, possessori dei titoli stessi.

La rimanenza del 20 per cento resta agli istituti ed aziende di credito, che ne sono, come si è detto, in possesso. E pertanto, se dovessero versare l'intero ammontare, si dovrebbe poi far luogo alla restituzione di questa

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

128ª RIUNIONE (24 giugno 1952)

differenza, provocando una dispendiosa ed inutile procedura di rimborso.

Ad evitare siffatta ed onerosa complicazione, si dovrebbe aggiungere un comma all'articolo 4, nel quale fosse chiarito che, per i titoli di credito indicati in tale articolo, l'obbligo del versamento è limitato all'80 per cento, in armonia al disposto del successivo articolo 10, restando inteso che gli Istituti di credito si impegnerebbero a versare il residuo 20 per cento per quei titoli che eventualmente non fossero definitivamente prescritti.

Ritengo, peraltro, che in merito, possa essere sufficiente un semplice chiarimento da trasmettersi agli uffici competenti a titolo d'interpretazione e ciò per evitare il rinvio alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, al fine da lei indicato può essere sufficiente un ordine del giorno.

**PONTREMOLI, relatore.** D'accordo. L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato: «La 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), esaminando ed approvando il disegno di legge n. 2351, relativo allo sblocco dei depositi bar cari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi, invita il Ministro del tesoro ad impartire agli uffici dipendenti istruzioni chiarificative nel senso che per i titoli indicati nell'articolo 4 l'obbligo del versamento da parte degli Istituti ed aziende di credito e degli Uffici postali sia limitato all'80 per cento del valore dei titoli stessi in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 10».

**PRESIDENTE.** Se nessuno altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La procedura di sblocco di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 58, è regolata dalle norme seguenti:

I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni delle Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni ef-

fetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunciare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.

(È approvato).

#### Art. 2.

La denuncia di cui all'articolo precedente, corredata dal titolo, qualora non sia stato già allegato a precedenti istanze di sblocco, deve contenere: gli estremi dei conti bloccati e delle cassette di sicurezza o dei titoli di credito, e, per questi ultimi, il nome dell'ordinatario, le generalità del girante, la data e la causa della girata, nonché tutti gli elementi atti a provare la legittimità del possesso e gli estremi della eventuale precedente istanza di sblocco.

La denuncia deve essere redatta in carta semplice, in triplice copia, una delle quali sarà restituita all'interessato in segno di ricevuta del titolo.

(È approvato).

#### Art. 3.

I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'articolo 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potrà essere fatta valere verso l'emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.

(È approvato).

#### Art. 4.

È fatto obbligo a tutti gli Istituti ed Aziende di credito e agli Uffici postali di versare, entro il termine indicato nell'articolo 1, in un conto speciale del Tesoro presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie soggetti al blocco per effetto delle Ordinanze alleate, convalidate col decreto legislativo sopra indicato, e che non siano stati sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati o della Amministrazione finanziaria e che non rientrino nelle disposizioni di cui ai decreti

legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Il versamento dei fondi sarà accompagnato da distinte in triplice copia, una delle quali sarà restituita all'Ente interessato in segno di ricevuta, e l'altra sarà trasmessa, a cura delle Sezioni di Tesoreria provinciale, alla Direzione generale del tesoro.

Dalla data del versamento gli Istituti e le Aziende di credito e gli Uffici postali sono esentati da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, limitatamente alla somma versata.

Nello stesso termine sopra indicato le Aziende di credito denuncieranno alla Direzione generale del tesoro le cassette di sicurezza tuttora soggette al blocco ai fini degli accertamenti di cui al successivo articolo 6.

(È approvato).

Su questo articolo 4 è stato presentato da parte del senatore Pontremoli un ordine del giorno che rileggo: «La 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), esaminando e approvando il disegno di legge n. 2351, relativo allo sbocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi, invita il Ministro del tesoro ad impartire agli uffici dipendenti istruzioni chiarificative nel senso che per i titoli indicati nell'articolo 4, l'obbligo del versamento da parte degli Istituti ed aziende di credito e degli Uffici postali sia limitato all'80 per cento del valore dei titoli stessi in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 10».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'esame delle istanze di sblocco è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro del tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere, terrà conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sarà provveduto con decreto del Ministro del tesoro d'intesa col Ministro delle finanze.

(È approvato).

#### Art. 6.

I depositi bancari e postali, tuttora esistenti presso gli Istituti ed Aziende di credito e presso gli Uffici postali, le cassette di sicurezza, i titoli di credito tuttora assoggettati al blocco, sono ammessi allo sblocco, mediante il provvedimento di cui al successivo articolo 9.

Sono esclusi dallo sblocco i depositi, le cassette ed i titoli di credito, di cui al comma precedente, appartenenti a cittadini tedeschi e giapponesi, Enti militari, civili e politici tedeschi e giapponesi, Enti militari italiani, uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti dalla repubblica sociale o dai cessati partiti, nazionale fascista e fascista repubblicano, alla soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale o alla disciolta opera di previdenza della stessa.

L'apertura delle cassette di sicurezza intestate agli Enti o persone di cui al comma precedente, sarà fatta con l'assistenza di un notaio, di un delegato della Direzione generale del tesoro, di un delegato della Ragioneria generale dello Stato e di un delegato della Direzione generale della finanza straordinaria omessa ogni altra formalità.

(È approvato).

#### Art. 7.

I titoli di credito emessi dalle Aziende di credito e dagli Uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato origine alla trasmissione dei titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento.

Nella valutazione la Commissione di cui al precedente articolo 5 terrà in ogni caso, presenti le disposizioni contenute nel decreto

legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

(È approvato).

#### Art. 8.

Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'articolo 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. È escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(È approvato).

#### Art. 9.

I provvedimenti emessi, su parere della Commissione di cui all'articolo 5, dal Ministro per il tesoro sono comunicati agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove sia disposto il pagamento, sarà, a cura della Direzione generale del tesoro, emesso il relativo mandato pagabile presso la Sezione di Tesoreria provinciale ove sono stati versati i fondi.

(È approvato).

#### Art. 10.

Le somme relative ai saldi dei depositi bancari e postali, non sbloccati, e quelle relative ai titoli di credito, non denunziati o non ammessi al pagamento a norma dei precedenti articoli, e i valori contenuti nelle cassette di sicurezza, non sbloccate, sono incamerati dall'Erario con provvedimento del Ministro del tesoro.

Per i titoli di credito per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative saranno avocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli Istituti ed Aziende di credito.

L'avocazione di cui al precedente comma e il conseguente versamento nell'apposito capitolo relativo ai profitti di contingenza saranno

disposti, su richiesta della Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale della finanza straordinaria con provvedimento da notificarsi all'Ente interessato, avverso il quale potrà essere prodotta impugnativa dinanzi all'Autorità giudiziaria, nel termine di giorni 60 dalla notifica.

Restano salve le norme in vigore per quanto riguarda i beni appartenenti ai sudditi nemici ed ex nemici, e quelle relative agli altri enti indicati nell'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 11.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente articolo 4 o per la incompleta o infedele denuncia, è applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunciare, e può essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli Istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

(È approvato).

#### Art. 12.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al precedente articolo è devoluta al Ministro per il tesoro con la procedura di cui all'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale reclamo da parte degli interessati.

(È approvato).

#### Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di Tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

128ª RIUNIONE (24 giugno 1952)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra » (N. 2362).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. In base alla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, ai medici civili che rappresentano l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra presso le Commissioni mediche per le pensioni di guerra viene corrisposto, in deroga alle norme che prevedono l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di Commissioni o collegi istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, un compenso di lire 70 per ogni visita medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la Commissione, con un limite massimo giornaliero di lire 2.000.

Siccome recentemente, con legge 4 novembre 1950, n. 888, è stato migliorato il trattamento spettante agli altri componenti la Commissione, portando l'emolumento da lire 500 a lire 1.000, si ritiene opportuno elevare al doppio anche per i medici civili il compenso per ogni visita, portandolo da lire 70 a lire 140, ed elevare da lire 2.000 a lire 2.800 il massimo giornaliero. Inoltre si è ritenuto necessario estendere il compenso anche a coloro che sono stati ammessi a far parte delle Commissioni mediche in base alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che sono i rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, sanitari mutilati o invalidi per la

lotta di liberazione ed i sanitari partigiani combattenti.

All'onere di 13 milioni annui, derivante dall'applicazione di questa legge, si farà fronte con una quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

PRESIDENTE. Ho constatato personalmente che esiste la copertura per la somma stanziata nel disegno di legge, nell'esercizio corrente.

Se nessuno domanda di parlare passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, è raddoppiato.

Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 2.800.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonchè per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 13 milioni annui, viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).



## Art. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società** » (N. 2428) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società ».

Prego il senatore Bertone di voler riferire ai colleghi, in sostituzione dal senatore Braccesi che non ha avuto la possibilità di esaminare il provvedimento

BERTONE, *relatore*. Il disegno di legge è molto semplice. Con il 30 giugno 1952 viene a scadere la norma dettata dalla legge del 30 novembre 1950, che prescrive l'autorizzazione del Ministro del tesoro per tutte le emissioni di azioni e di obbligazioni di Società che superassero nel complesso la somma di 50 milioni di lire.

Dato l'attuale momento in cui il mercato è fluttuante e dato che la nostra economia deve ancora raggiungere una sistemazione soddisfacente, si ritiene opportuno lasciare ulteriormente sotto il controllo dell'autorità finanziaria questi aumenti di capitale e queste emissioni di obbligazioni. Quindi il Ministro del tesoro propone che il provvedimento cautelativo di controllo che dovrebbe scadere il 30 giugno prossimo venga prorogato fino al 30 giugno 1954. Credo che la Commissione possa essere senz'altro favorevole a questo provvedimento.

MOTT. Mi limito a raccomandare che si provveda ad evadere un po' più presto le domande per aumenti di capitale che vengono presentate al Ministero.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Sino al 30 giugno 1954, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di società con capitale superiore a 250 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 convertito nella legge 7 aprile 1938 n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare** » (N. 2421) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».

Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, aveva destinata la somma di 40 miliardi di lire al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna, per la concessione di finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. Tale somma doveva essere prelevata sulle disponibilità del conto speciale (Fondo-lire 1950-51). Se nonché 10 miliardi sono stati spesi per far fronte ai danni provocati dalle recenti alluvioni; sono stati cioè anticipati sul ricavato

del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Ora, proprio dal ricavato del prestito verranno presi e restituiti i 10 miliardi che servono per l'industrializzazione del meridione. Avrei preferito che la forma seguita per questa operazione fosse stata diversa, che cioè si fosse adoperata una nota di variazione, ma il tempo stringe e le Banche hanno già cominciato a compiere diverse operazioni. Quindi non si può far altro che approvare questo provvedimento sulla cui sostanza non vi è nulla da obiettare.

COSATTINI. Vorrei sapere che rapporto c'è fra questi 10 miliardi e la Cassa del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Non c'è alcun rapporto. In questo caso si tratta del vecchio decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, per la concessione di finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.

Se nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrebbe dovuto essere prelevata sulle disponibilità del conto speciale (Fondo-lire 1950-1951), per essere destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

In corrispondenza dei prestiti di cui al precedente comma le Sezioni di credito industriale nello stesso indicate sono autorizzate ad emettere le obbligazioni previste dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 sarà fatto fronte con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261.

Se questo disegno di legge non fosse già stato approvato dalla Camera, proporrei di sopprimere questo articolo 4, perchè in questo, come in molti altri casi che abbiamo visto, non c'è alcuna ragione di derogare dal normale disposto costituzionale per l'entrata in vigore delle leggi. Comunque, per non ritardare l'approvazione della legge, metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907** »  
(N. 2352) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907** ».

Come i colleghi possono constatare dal testo dell'articolo unico, si tratta di sostituzioni e adeguamenti di vari articoli della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, adeguamenti che non possono che incontrare l'approvazione della nostra Commissione.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge che è così formulato:

*Articolo unico.*

Gli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — *Definizione del sale agli effetti fiscali.* — Agli effetti di questa legge è considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a Monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento ».

« Art. 3. — *Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.* — L'Amministrazione dei monopoli può autorizzare:

1° l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'articolo 21. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

2° la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purchè la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

3° la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto è dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi

con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze può consentire l'abbonamento annuo ».

« Art. 7. — *Introduzione di sale per le industrie.* — Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'articolo 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'articolo 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie ».

« Art. 13. — *Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.* — Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, purchè non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sulla quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale ».

« Art. 14. — *Introduzione di prodotti salati.* — Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto, a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilito per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo articolo 23 ».

« Art. 17. - *Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola.* — L'Amministrazione dei monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento, di cloruro di sodio.

Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri ».

« Art. 20. - *Vendita di sale a prezzi speciali.* — Il sale è venduto a prezzi speciali alle industrie:

- 1° della salagione dei pesci;
- 2° della pastorizia;
- 3° della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;
- 4° della preparazione del presame o caglio;
- 5° della salagione delle budella;
- 6° della preparazione delle pelli;
- 7° della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;
- 8° della tintoria;
- 9° della incubazione dei bachi da seta.

È venduto, altresì, a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo, può essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze ».

« Art. 21. - *Vendita del sale a prezzo industriale.* — Il sale comune è venduto a prezzo

industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

1° la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

2° la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3° la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

4° la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

5° la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;

6° la fabbricazione della gomma sintetica.

Lo stesso trattamento può essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perchè riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

L'Amministrazione dei monopoli ha la facoltà di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non è concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale ».

« Art. 23 - *Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati.* — Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

128ª RIUNIONE (24 giugno 1952)

misura e per la quantità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione può essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18.